

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Direzione Regionale per l'Umbria, rappresentata dal Dott.ssa Alessandra Ligi nella qualità di Direttore Regionale

E

la Regione Umbria, rappresentata dal Dott. Luigi Rossetti nella qualità di Direttore Regionale della Direzione Salute, Welfare. Sviluppo economico, Istruzione, Università, Diritto allo Studio

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) E DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE (LIA)

PREMESSO CHE

l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la

definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 3 luglio 2019 l'INAIL e la Regione Umbria hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

ART.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3

Individuazione delle strutture

1. L'INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate pubblicati nel sito della Regione Umbria, potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4

Convenzioni con le strutture

1. Le convenzioni per le prestazioni integrative che l'INAIL stipulerà prevederanno l'obbligo delle strutture pubbliche e/o accreditate di erogare le prestazioni integrative (LIA) richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.

2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi e le modalità che saranno indicati nella specifica convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (LEA e LIA) per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

Art. 5

Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (LIA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL autorizzati dalla Regione all'utilizzo del ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura pubblica o struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

Art.6

Durata

La presente convenzione, che avrà efficacia dalla data di sottoscrizione, scadrà alla scadenza del protocollo di intesa citato in premessa siglato in data 3 luglio 2019 ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 90 giorni dalla scadenza.

Art.7

Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.8

Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

Art.9

Registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione, ove necessarie, saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.

Per l'INAIL

Il Direttore regionale

Dott.ssa Alessandra Ligi

Per la REGIONE UMBRIA

Il Direttore regionale

“Salute, Welfare. Sviluppo economico, Istruzione,
Università, Diritto allo Studio”

Dott. Luigi Rossetti